- 1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
- 2. In assenza di personale di cui al comma 1 si provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. I criteri da adottare per l'attribuzione dell'incarico, sono definiti mediante contrattazione di Istituto, con la quale disciplinare, in modo particolare, i casi di compresenza di più soggetti aspiranti alla medesima nomina.
- 3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola.
- 4. Gli Uffici scolastici regionali predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri, modalità e termini da definire mediante contrattazione decentrata a livello regionale. I criteri da adottare, per la formulazione degli elenchi, devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire l'impiego degli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica nonché degli aspiranti inclusi nelle graduatorie del medesimo beneficio economico di cui al comma 1. Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009 è riconosciuta la precedenza nelle utilizzazioni di cui al comma 3 in relazione alle disponibilità insorte successivamente alla pubblicazione delle medesime. Le parti si riservano, su richiesta, di attivare specifica sequenza contrattuale.
- 5. L'Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dell'articolo 47 del vigente contratto di comparto ovvero in quanto beneficiario della prima posizione economica di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
- 6. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
- 7. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d'ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento citato. Gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono retribuiti ai sensi dell'articolo 146, lettera g) n. 7) del CCNL/2007